



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteInnocenza **ZAFFINA** ConsigliereElisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32233** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 85014 reso dall'agente contabile **SAVINA NICOLA**, consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa – Direzione di Amministrazione dell'Esercito di Padova - Centro Rifornimenti di Commissariato di Verona – **disl. 2002/002**, per il periodo 01/01/2022 – 22/05/2022, depositato il 22/11/2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del 13 febbraio 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto.

SVOLGIMENTO IN FATTO

	I. Con relazione n. 489/2024, il Magistrato istruttore riferiva in ordine al	
	conto giudiziale n. 85014 dell'agente contabile SAVINA NICOLA,	
	consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa – Direzione di	
	Amministrazione dell'Esercito di Padova – Centro Rifornimenti di	
	Commissariato di Verona – disl. 2002/002, reso per il periodo 01/01/2022 –	
	22/05/2022 e depositato il 22/11/2023.	
	Rappresentava, in particolare, che:	
	- sotto il profilo formale il conto del consegnatario, depositato in ritardo, era	
	stato compilato mediante il modello 16/M di riepilogo valutativo delle	
	variazioni di carico dei materiali assegnati al magazzino;	
	- non era invece stato utilizzato il modello 24, come previsto dal d.P.R. n.	
	194/1996 o altro analogo modello al fine di dare conto di quanto previsto	
	dall'art. 519, comma 3 del d.P.R. 90/2010, con conseguente irregolarità	
	anche sostanziale perché il conto risultava non idoneo a rappresentare i	
	risultati della gestione contabile del consegnatario di beni, come previsto	
	dall'art. 140, comma 2, c.g.c.;	
	- non risultava trasmessa la relazione prevista dall'art. 139 c.g.c..	
	Chiedeva, pertanto, la fissazione dell'udienza di discussione, non essendo	
	possibile l'approvazione delle risultanze contabili e il discarico dell'agente.	
	II. In data 27 novembre 2024 il Ministero della Difesa - Direzione di	
	Amministrazione dell'Esercito depositava in atti una memoria difensiva,	
	richiamando la normativa di rango regolamentare e le Istruzioni tecnico-	
	applicative al Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli	
	organismi della Difesa approvate con decreto del Ministro della Difesa in	
	data 20 dicembre 2006. In particolare, provvedeva, alla luce	
	2	

	dell’orientamento giurisprudenziale di questa Sezione, al deposito - mediante	
	procedura di caricamento diretto (<i>upload</i>) nell’apposita area denominata	
	DAeD – della seguente documentazione:	
	- Mod. CM/4, ritenuto idoneo a rappresentare, in quantità e valore, la natura	
	delle operazioni contabili che hanno interessato i singoli beni in carico alla	
	dislocazione nell’anno in esame, dimostrandone il valore iniziale, le	
	operazioni in aumento e diminuzione ed il valore finale;	
	- Mod. CM/5A - Registro valutativo dei documenti – sezione aumenti;	
	- Mod. CM/5D – Registro valutativo dei documenti – sezione diminuzioni;	
	- Mod. CM/6B - Elenco consistenze iniziali;	
	- Mod. CM/6A – Elenco rimanenze finali.	
	Quanto alla mancata trasmissione della relazione prevista dall’art. 139,	
	comma 2, c.g.c., faceva presente che, eseguita l’attività di verifica e	
	controllo amministrativo, il Responsabile del procedimento aveva	
	provveduto alla parificazione del conto e alla contestuale trasmissione alla	
	Corte di conti, così potendosi ritenere ottemperate anche le prescrizioni di	
	cui al citato art. 139 c.g.c.. Evidenziava, infine, che tale complessiva	
	procedura corrispondeva alla prassi in uso, mai prima d’ora contestata.	
	III. In data 23 dicembre 2024, l’agente contabile depositava una memoria,	
	con la quale rilevava come avesse provveduto all’invio del conto e della	
	documentazione giustificativa, in ossequio al quadro normativo di	
	riferimento e nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla	
	Direzione di Amministrazione dell’Esercito, quale organo revisore interno	
	deputato alla revisione e al deposito del conto. Evidenziava, pertanto, che la	
	mancata trasmissione alla Corte dei conti dei documenti mancanti non	
	3	

	poteva ascrivarsi all'agente contabile ed insisteva per una pronuncia di	
	estinzione del giudizio sul conto, all'esito del deposito dei prescritti modelli	
	da parte dell'amministrazione.	
	IV. All'udienza odierna, presente l'agente contabile, il Pubblico Ministero	
	ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	1. Preliminarmente, osserva il Collegio che, secondo consolidato indirizzo	
	interpretativo, il giudizio di conto, come affermato dalla Corte costituzionale	
	(sentenza n. 59/2024), <i>“si configura essenzialmente come una procedura</i>	
	<i>giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto</i>	
	<i>maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie</i>	
	<i>provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto del modo legale</i>	
	<i>in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di restituzione”.</i> In	
	<i>quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori</i>	
	<i>della spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono</i>	
	<i>le spese (Corte costituzionale n. 292 del 2001) ed è funzionale a dare</i>	
	<i>garanzia della corretta gestione del pubblico denaro proveniente dalla</i>	
	<i>generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici</i>	
	<i>bisogni (Corte costituzionale n. 59 del 2024); tale garanzia costituzionale di</i>	
	<i>correttezza gestionale del pubblico denaro si attua proprio attraverso lo</i>	
	<i>strumento del rendiconto giudiziale (Corte costituzionale n. 1007 del 1998 e</i>	
	<i>n. 114 del 1975), da cui discende il carattere necessario ed ineludibile del</i>	
	<i>giudizio di conto (Corte costituzionale sentenze n. 114 del 1975 e n. 292 del</i>	
	<i>2001). Coerentemente con tale ratio l'oggetto del giudizio di conto è</i>	
	<i>costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione dell'agente, attraverso</i>	
	4	

	<i>il controllo giudiziale del “conto” consuntivo dallo stesso predisposto e</i>	
	<i>preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere dagli organi</i>	
	<i>dell’amministrazione, nell’ambito dell’autonomo e distinto procedimento di</i>	
	<i>parificazione (art. 138 c.g.c.)” (Cdc, Sez. Lazio n. 292/2024; ex plurimis,</i>	
	<i>Cdc Sez. Emilia-Romagna n. 88/2023 e Sez. Liguria n. 71/2022).</i>	
	Alla luce dei sopra riportati principi, l’ineludibilità della giurisdizione e della	
	competenza del Giudice contabile, che trova fondamento nell’art. 103, co. 2,	
	Cost. (“ <i>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità</i>	
	<i>pubblica e nelle altre specificate dalla legge</i> ”), non consente che alla verifica	
	del conto possa supplirsi attraverso verifiche interne, tra l’altro del tutto	
	potenziali, regolate dalla stessa Pubblica Amministrazione.	
	Il legislatore ha, infatti, previsto per i conti giudiziali dell’amministrazione	
	un sistema di “ <i>controllo giurisdizionale</i> ”, affidando, in via esclusiva, al	
	magistrato contabile – in posizione di terzietà - l’esame dei conti e la verifica	
	della regolarità delle relative gestioni pubbliche, secondo moduli e procedure	
	ben definiti e non suscettibili di essere derogati.	
	2. Venendo al merito delle questioni sollevate dal magistrato istruttore,	
	occorre anzitutto chiarire che l’agente contabile, quale consegnatario di beni	
	mobili (nel caso di specie, del Ministero della Difesa – Direzione di	
	Amministrazione dell’Esercito di Padova – Centro Rifornimenti di	
	Commissariato di Verona), non assume un mero obbligo di vigilanza sui	
	beni a lui affidati e sul loro corretto utilizzo da parte di coloro ai quali questi	
	vengono assegnati, né deve limitarsi a rendicontare tale gestione alla propria	
	amministrazione.	
	In qualità di agente consegnatario, egli assume, per legge, un pregnante	
	5	

	obbligo di custodia, che implica, l’obbligo della resa del conto giudiziale al	
	fine di dimostrare, con tale documento contabile: a) il debito per il materiale	
	esistente all’inizio dell’esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in	
	consegna nel corso dell’esercizio o della gestione, descritto negli ordini di	
	carico; c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato,	
	descritto negli ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine	
	dell’esercizio o della gestione (art. 519, co. 3, d.P.R. n. 90/2010).	
	Tali risultanze, viceversa, non si rinvergono all’interno del conto compilato	
	sul modello 16/M trasmesso dall’amministrazione e pertanto, già solo per	
	tale motivo, il conto in esame deve ritenersi non aderente alle prescrizioni di	
	legge finalizzate a dare contezza della gestione.	
	Seppur, come rilevato da parte della difesa dell’Amministrazione, l’utilizzo	
	del modello 24, previsto dalla disciplina relativa agli enti locali di cui al	
	d.P.R. n. 194/1996 non è in verità automaticamente estensibile	
	all’Amministrazione militare e la mancata adozione di una determinata	
	forma o modello non può incidere sulla validità del conto, risulta, tuttavia,	
	necessario che il conto medesimo esibisca, nella sostanza, tutti i dati richiesti	
	dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, co. 3, d.P.R. n. 90/2010,	
	elementi essenziali ai fini della fedele rappresentazione della gestione, e	
	quindi dia atto del carico, dello scarico e dei resti di cui esigere l’introito,	
	dell’esito e della rimanenza.	
	D’altronde, come già evidenziato da questa Sezione (cfr., <i>ex plurimis</i> , sent.	
	n. 258/2024), le stesse Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per	
	l’amministrazione e la contabilità degli organismi della difesa (approvate	
	con decreto del Ministro della Difesa 20 dicembre 2006), richiamate anche	
	6	

	nella memoria dell'ente, chiariscono che il modello 16/M (riepilogo	
	valutativo delle variazioni) è solo uno dei prospetti contabili che	
	compongono il conto ("giudiziale" ed "amministrativo") e che devono essere	
	necessariamente trasmesse alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti,	
	in quanto contengono tutte le informazioni rilevanti ai fini del rispetto delle	
	previsioni dell'art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dell'art. 519, comma 3, d.P.R.	
	n. 90/2010. Al riguardo, infatti, è stato osservato che il DM 20.12.2006 così	
	dispone: <i>"Il conto giudiziale ed il conto amministrativo sono costituiti dai</i>	
	<i>seguenti documenti: a) ordini di carico e scarico, emessi nel periodo di</i>	
	<i>referimento e corredati della relativa documentazione giustificativa; b)</i>	
	<i>elenco degli ordini di carico e di scarico emessi ed annullati, ovvero non</i>	
	<i>quietanzati (Allegato modello 6/M); c) prospetto analitico delle consistenze,</i>	
	<i>dei movimenti e delle rimanenze dei materiali in carico (allegato modello</i>	
	<i>11/M); d) riepilogo valutativo del registro analitico (Allegato modello 9/M);</i>	
	<i>e) prospetto valutativo delle variazioni delle consistenze (Allegato modello</i>	
	<i>10/M) avvenute durante il periodo di referimento; f) riepilogo valutativo</i>	
	<i>delle variazioni (allegato modello 16/M)".</i>	
	Inoltre, questa stessa Sezione ha già avuto modo di verificare nel recente	
	passato (<i>ex ceteris</i> , sent. n. 126/2024) che anche secondo le indicazioni del	
	"Quaderno" operativo n. 6 adottato dalla Direzione di Amministrazione	
	dell'Esercito (edizione febbraio 2022), l'agente consegnatario è tenuto a	
	compilare, oltre al modello 16/M, gli ulteriori modelli predisposti	
	dall'amministrazione ivi indicati, nei quali devono essere inseriti dati	
	(mancanti) del conto oggi in esame.	
	Dunque, oltre al modello 16/M, l'amministrazione avrebbe dovuto	
	7	

	depositare almeno i seguenti documenti: a) il Registro dei conti analitici dei	
	movimenti Aumenti/Diminuzioni (mod. CM/4); b) il Registro valutativo dei	
	movimenti – Aumenti (mod. CM/5A); c) il Registro valutativo dei	
	movimenti – diminuzioni (mod. CM/5D); d) il Registro consistenze iniziali	
	(mod. CM/6B); e) il Registro consistenze finali (mod. CM/6A).	
	Tale documentazione costituisce il conto giudiziale, in quanto solo se	
	considerata nel suo complesso risulta adeguatamente rappresentativa della	
	gestione del consegnatario. Ne consegue che la stessa deve essere trasmessa	
	alla Corte dei conti, non potendo essere trattenuta presso l’amministrazione	
	per essere resa eventualmente disponibile a richiesta.	
	Unitamente al conto deve essere depositata, a cura di un responsabile del	
	procedimento, la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art.	
	139, co. 2, c.g.c., la quale deve dare evidenza “...dell’attività di verifica	
	svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la	
	corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili	
	dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e	
	delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa	
	aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di	
	eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di	
	rendicontazione” (Sez. giur. Veneto, ord. n. 15/2023).	
	Nel caso di specie, l’amministrazione ha depositato presso la Sezione di	
	questa Sezione, in data 22 novembre 2023, esclusivamente il modello M16,	
	riguardante il “riepilogo valutativo delle variazioni avvenute nel carico dei	
	materiali in assegnazione al magazzino” nel periodo 01/01/2022-	
	22/05/2022.	
	8	

	Tuttavia, la carenza delle informazioni contenute nel documento trasmesso	
	dall'amministrazione come conto non è stata rilevata né dal responsabile del	
	procedimento né dall'organo di controllo interno nella relazione <i>ex art. 139</i>	
	c.g.c. (non depositata in atti), che avrebbe dovuto far riferimento alla	
	regolarità formale e sostanziale del conto, nonché alle circostanze che ne	
	giustificherebbero il deposito tardivo.	
	Peraltro, tali modelli, che espongono solo se complessivamente considerati i	
	dati richiesti dalla legge per la presentazione del conto giudiziale, non	
	possono essere confusi con la documentazione amministrativa recante	
	informazioni di dettaglio (ad es. i singoli ordinativi e documenti attestanti la	
	distribuzione del materiale) che non deve essere, invece, inoltrata alla	
	Segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ed è verificabile	
	solo a domanda (C.d.c., Sez. giur. Veneto, sent. n. 208/2024).	
	A fronte di ciò, il Magistrato istruttore non avrebbe potuto sopperire alle	
	carenze sostanziali e formali del conto, dovendo preliminarmente verificare	
	l'idoneità del modello trasmesso a rappresentare la gestione del	
	consegnatario (art. 140, c. 2, c.g.c.), tanto più che l'amministrazione, nel	
	depositare il modello 16/M, non aveva fatto alcun cenno alla presenza di altri	
	modelli compilati dal consegnatario, né alle citate Istruzioni tecnico-	
	operative che avrebbero potuto prevedere “ <i>ulteriori adempimenti in</i>	
	<i>materia</i> ”, nel rispetto della normativa primaria, nonché dei principi e delle	
	disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato (art. 139, c. 3, c.g.c.).	
	3. In conclusione, il Collegio ritiene che il modello 16/M, trasmesso	
	dall'amministrazione secondo le modalità accertate nel presente giudizio, sia	
	inidoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione	
	9	

	contabile propria dell'agente e, quindi, irricevibile (<i>ex multis</i> , C.d.c., questa	
	Sezione, sent. 1/2025; Sez. giur. per la Calabria, sent. nn. 378/2020,	
	516/2019); circostanza della quale non può essere considerato responsabile	
	l'agente contabile.	
	In particolare, ad avviso del Collegio, la mancata trasmissione del conto alla	
	data del 22 novembre 2023, con le modalità previste dalla normativa	
	primaria in materia, integrata dalle citate Istruzioni, non può considerarsi	
	convalidata, con decorrenza retroattiva (dalla data del deposito del cit.	
	modello 16/M), mediante l'acquisizione degli ulteriori modelli depositati	
	dall'amministrazione in pendenza del presente giudizio; né è possibile	
	procedere all'approvazione del conto e al discarico dell'agente contabile.	
	Ciò in quanto è solo dal deposito, presso la Segreteria di questa Sezione, di	
	un conto pienamente idoneo a rappresentare la gestione del contabile e,	
	quindi, comprensivo dei modelli prospettati in motivazione, che decorrono i	
	termini previsti dall'art. 150 c.g.c., per un'eventuale nuova istruttoria da	
	parte del giudice designato, onde verificare la regolarità della gestione	
	dell'agente contabile (artt. 145, 146, 148, c. 2-bis, c.g.c.).	
	Alla luce delle predette motivazioni, il Collegio dichiara irricevibile il conto	
	n. 85014.	
	La declaratoria di irricevibilità esonera il Collegio dal provvedere sulle spese	
	(tra le altre, Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 147/2024).	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32233 del registro di	
	Segreteria, dichiara l'irricevibilità del conto n. 85014 .	
	10	

